



TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE FALLIMENTI

N. 5/2015 ACC. RISTR. CRISI DA SOVR. **ISTITUTO COSTANTE GRIS - IPAB**

OGGETTO:

SI TRASMETTE IN ALLEGATO IL DECRETO DI OMOLOGA DELL'ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ISTITUTO COSTANTE GRIS -- IPAB -- PER QUANTO DI COMPETENZA

FOGLIO DI TRASMISSIONE PER FAX

TREVISO, Li 10.12.2015

- **DESTINATARIO: - I.V.G. DI TREVISO – FAX 0422-298830**

MITTENTE: TRIBUNALE DI TREVISO - CANCELLERIA FALLIMENTI

NUMERO PAGINE TRASMESSE (COMPRESA QUESTA) 12

In caso di trasmissione non completa o poco chiara vi preghiamo di avvertire il nostro ufficio (tel. 0422/418244- 248- 237 - 402)

TELEFAX DELLA CANCELLERIA FALLIMENTI n. 0422/545216

Tribunale di Treviso

R.G. N. 5/2015

Dep. 310/15

Il Giudice, dott. Antonello Fabbro,
nel procedimento per composizione della crisi da sovraindebitamento dell'**Istituto Costante Gris – IPAB**, con sede a Mogliano Veneto, assistito dagli Avv. ti Bruno Barel, Antonella Lillo, Paolo Corletto,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4/11/2015,
vista la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento con continuità dell'attività presentata con ricorso del 19/3/2015 da Istituto Costante Gris IPAB, con sede a Mogliano Veneto, precisata con la modifica depositata il 6/7/2015 conseguente all'autorizzazione alla stipulazione di transazione con SIRAM s.p.a.;
dato atto che la proposta definitiva prevede quanto segue:
a) l'esercizio dell'attività socio-assistenziale nei termini indicati in narrativa del ricorso 19/3/2015, con pagamento, nel rispetto delle singole scadenze, dei creditori in prededuzione che matureranno le proprie ragioni nel corso dell'esercizio;

b) la destinazione dell'importo incassato entro il 30/6/2020 dalla riscossione dei crediti e dallo smobilizzo dell'attivo derivante dalla liquidazione degli assets non funzionali all'esercizio dell'attività socio-assistenziale da parte dell'Ente, ad eccezione del compendio immobiliare denominato Area B che viene assegnato in proprietà al creditore Siram s.p.a. nei modi e nei termini di cui alla transazione e dell'apporto della Regione Veneto

1) al pagamento in prededuzione delle spese di procedura, di quelle sostenute per l'accesso alla procedura, di quelle di gestione e assistenza sostenute successivamente alla presentazione della domanda,

2) al pagamento dei crediti privilegiati nella loro interezza entro il 30/6/2016 e comunque entro un anno dalla pubblicazione del decreto di omologa;

3) con utilizzo del residuo per il soddisfacimento parziale dei creditori chirografari nella percentuale indicativa del 24,11 entro il 30/6/2020;

viste le opposizioni all'omologa dell'accordo presentate da:

Banca Farmafactoring spa (Avv. ti Alberto Sciunè, Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti, Aldo Laghi);

Serenissima Ristorazione spa (Avv. ti Mauro Contin, Francesco Rucco),

Banca Sistema spa (Avv. ti Maurizio De Tilla, Caterina De Tilla),

Servizi Italia spa (Avv. ti Marcello Coffrini, Luisa Osellame);

ritenuta la tempestività dell' opposizione proposta da Serenissima Ristorazione spa,

esaminati i motivi di opposizione, rileva quanto segue.

Con un primo motivo i creditori oppositori sostengono l'inammissibilità della domanda presentata dall'Istituto Gris ai sensi della L. 3/2012 in quanto gli IPAB sono enti pubblici assoggettati allo speciale procedimento di liquidazione previsto dal D. Lgs. 207/2001 (*"Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"*) e dalla normativa locale emanata in attuazione del medesimo decreto. La Legge Regionale Veneto n. 43/2012 ha dato attuazione al D.Lgs. 207/2001 prevedendo la gestione commissariale dell'Ente in difficoltà e, quale passaggio successivo, la sua messa in liquidazione con nomina da parte della Giunta regionale di un commissario liquidatore. Gli oppositori fanno richiamo anche alla L. 1404/1956 (*"Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale"*), in base alla quale gli enti pubblici in crisi o non più in grado di perseguire lo scopo che li informa, debbono essere posti in liquidazione e, in caso di situazione deficitaria, sono sottoposti a liquidazione coatta amministrativa. Poiché la situazione di dissesto degli IPAB è regolata dalle norme citate, sarebbe inammissibile per questi enti, e

così pure per tutti gli enti pubblici, secondo la tesi degli oppositori, il ricorso alla procedura di sovraindebitamento regolata dalla L. 3/2012.

L'Istituto Gris sostiene invece l'applicabilità della L. 3/2012 in forza dell'interpretazione letterale della norma - l'art. 6 comma 1 della L. 3/2012 - che individua i soggetti che rientrano nel campo della applicazione della legge medesima e in forza della tesi per cui nessun'altra procedura, quantomeno di risanamento, è applicabile alle IPAB. Sostiene altresì che non vi sono altre norme, all'infuori della L. 3/2012, che regolino una procedura di risanamento cui l'Ente possa accedere.

Entrambi gli argomenti allegati dall'Istituto persuadono. La legge sul sovraindebitamento ha carattere di chiusura del sistema, ed è quindi applicabile in tutte le situazioni per le quali l'ordinamento non appronta una specifica regolamentazione. Il principio è ricavabile dall'art. 6 della legge, in forza del quale il debitore può fare ricorso alle procedure ivi previste *“al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel presente capo”*. L'Istituto intende uscire dalla crisi mediante una procedura di risanamento e la mancanza di altre procedure idonee a regolare la crisi in funzione di quell'obiettivo, quindi, consente di fare ricorso alla procedura di sovraindebitamento. Gli oppositori, tuttavia, pur concordando circa

l'inapplicabilità agli IPAB delle procedure concorsuali di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, sostengono che per gli IPAB esistono procedure amministrative ad hoc, rinvenibili nell'apparato legislativo costituito dal D. Lgs. 207/2001, dalla L. R. Veneto n. 43/2012, dalla L. 1404/1956. E' pacifico tuttavia che le norme invocate dagli opposenti non prevedono il risanamento dell'ente, ma solo la sua definitiva eliminazione dal sistema, mediante liquidazione e soppressione.

Occorre quindi chiedersi se l'obiettivo di risanamento, siccome perseguito con gli strumenti della L. 3/2012, entri in rotta di collisione con le caratteristiche pubblicistiche dell'ente. La risposta è negativa. Occorre infatti considerare che la procedura viene attivata per volontà dell'ente, il quale opera una scelta nell'ambito degli strumenti che l'ordinamento gli mette a disposizione e, nel caso di specie, per un verso la scelta è obbligata (posto che l'obiettivo che l'ente si pone è il risanamento, per il quale non si individuano altri strumenti), per altro verso il tipo di procedura in questione non incide sulla autonomia dell'ente, posto che non vi è interferenza nella gestione da parte dell'autorità giudiziaria, che è chiamata solo ad effettuare un controllo di legittimità sulla formazione del consenso e, tutt'al più, ad autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione. Attraverso i suoi organi, che mantengono inalterati i poteri di gestione, l'ente infatti individua le modalità di ristrutturazione del debito, elaborando un piano che sottopone all'approvazione dei creditori. L'accordo

per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, quindi, può essere utilizzato per consentire all'ente di fare fronte alla crisi, risolvendola e mantenendo la possibilità di continuare nell'espletamento dei compiti ed obiettivi istituzionali. Si consideri poi che nel caso di specie la legittimità e convenienza pubblica della strada intrapresa dall'Istituto è stata confermata dalla Regione Veneto, che ha riconosciuto la legittimità e la funzionalità al risanamento della proposta di accordo elaborata dall'Istituto (v. DGR Veneto n. 637 del 28/4/2015).

Non è condivisibile l'opinione degli oppositori secondo cui nel caso di specie ricorrerebbero i presupposti per assoggettare l'ente ad una diversa procedura concorsuale. La difesa del Gris ha giustamente eccepito che la procedura di cui agli artt. 8-10 della L. 1404/1956 non è qualificabile come concorsuale e che per le IPAB, quantomeno per quelle del Veneto, non esiste una legge che ne preveda l'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa. Infatti, da un lato in *subiecta materia* sussiste la competenza legislativa esclusiva della Regione Veneto, la quale ha disciplinato la liquidazione ed estinzione degli IPAB con modalità non concorsuali e soprattutto senza prevedere una procedura di risanamento. Sicuramente poi la legislazione regionale non rimanda alla liquidazione coatta amministrativa (v. art. 9 L.R. Veneto n. 43/2012). Né a tal fine è possibile sfruttare il rimando della L.R. Veneto n. 43/2012 alle *"norme procedurali e di esecuzione di cui alla L.*

147404/1956" considerate l'abrogazione dell'art. 15 di tale legge ad opera dell'art. 9, comma 1-*quinquies* della L. 112/2002 (di conversione del d.l. 63/2002) e la valenza transitoria (limitata cioè agli enti in corso di soppressione al momento dell'entrata in vigore della legge) della disposizione di cui all'art. 9 comma 1-*ter* della medesima legge.

Con un secondo motivo di opposizione Banca Sistema spa e Banca Farnafactoring spa eccepiscono la nullità del procedimento e l'inammissibilità della proposta per omesso deposito di tutta la documentazione prevista dalla legge, per omessa dimostrazione dell'iscrizione ipotecaria da parte di Siram spa e per omessa integrazione della proposta entro il termine perentorio assegnato dal Giudice.

Viene eccepita l'incompletezza della documentazione depositata in quanto l'Istituto non ha depositato la documentazione relativa all'ipoteca iscritta da Siram nel termine concesso dal giudice con il decreto di ammissione alla procedura del 19/5/2015. Ne deriverebbe, secondo le opposenti, l'inammissibilità dell'originaria proposta. Il rilievo è infondato in quanto il decreto di ammissione richiedeva unicamente il deposito di una situazione patrimoniale aggiornata alla data di presentazione della proposta di accordo e l'ipoteca della Siram fu iscritta successivamente a tale data.

In subordine parte opponente chiede la revoca del provvedimento del Giudice

del 6/7/2015 con cui fu autorizzata la transazione con Siram e fu disposta una nuova votazione con riferimento alla proposta di accordo modificata. Sostiene che la modifica della proposta di accordo è intervenuta oltre il termine di legge, che colloca alla data del 4/6/2015, e in un momento in cui si era già cristallizzato il dissenso rispetto all'originaria proposta di accordo.

L'eccezione è infondata: il debitore, infatti, ha facoltà di modificare la proposta fino a 10 giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 10 co 1 (v. art. 11 co 1 L. 3/2012). Tale udienza si è tenuta il 24/9/2015, mentre la proposta modificata è stata depositata il 6/7/2015. Non è neppure vero che a quella data si fosse cristallizzato il dissenso sulla proposta originaria, in quanto in data 3/7/2015 Siram avrebbe manifestato il proprio dissenso, con conseguente mancato raggiungimento della maggioranza. La comunicazione di Siram del 3/7/2015, infatti, non contiene alcuna manifestazione definitiva di voto contrario. Aggiungasi che nel provvedimento del 6/7/2015 il Giudice comunicava ai creditori che le *“eventuali espressioni di voto finora manifestate non sono valide”* e in quella parte il provvedimento non risulta censurato dagli opposenti.

Banca Sistema eccepisce l'inammissibilità, illegittimità, invalidità della proposta per violazione della *par condicio creditorum* in quanto riconosce in favore di Siram un diritto di prelazione inesistente e/o inopponibile. Analoghe

contestazioni sono svolte dagli altri opposenti. Secondo Banca Sistema l'ipoteca fu iscritta da Siram su beni che fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente, siccome destinati allo svolgimento delle attività statutarie.

Anche tale motivo è infondato, dato che certamente alcuni dei beni ipotecati da Siram fanno parte del patrimonio disponibile dell'ente, altri verosimilmente ne fanno parte (trattasi dei beni dismessi e di quelli non utilizzati per il servizio pubblico). Nell'autorizzare la transazione si è quindi tenuto conto che l'ipoteca iscritta da Siram era sicuramente valida, quantomeno in consistente parte – o come tale avrebbe potuto essere riconosciuta all'esito di un lungo e costoso giudizio – sicchè l'accordo con il creditore ipotecario, anche per le altre ragioni esplicitate nel provvedimento autorizzatorio, appariva sicuramente idoneo a realizzare la migliore soddisfazione degli altri creditori. Non vi è stata quindi lesione della *par condicio*.

Non vi sono dubbi circa la opponibilità alla procedura delle ipoteche iscritte da Siram, posto che l'iscrizione è avvenuta in un momento pacificamente anteriore a quello dal quale la legge fa partire il divieto da parte dei creditori anteriori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha fatto ricorso alla procedura di sovraindebitamento.

Infine Banca Sistema eccepisce l'irregolarità e invalidità della votazione in quanto Siram s.p.a. non avrebbe dovuto partecipare al voto. La censura è infondata perchè, come giustamente rileva l'Istituto nella sua memoria difensiva, anche scomputando dal conteggio il voto favorevole di Siram s.p.a. per la parte originariamente assistita da privilegio ipotecario, la maggioranza di legge risulterebbe ugualmente raggiunta.

Conseguentemente le opposizioni vanno respinte. La assoluta novità delle questioni trattate, le considerevoli difficoltà connesse alla necessità di applicare ed interpretare un consistente corpus di norme, riguardanti diversi settori dell'ordinamento, impongono la compensazione delle spese.

Visti

1. il proprio decreto del 19/5/2015 di ammissione dell'Istituto Gris alla procedura di sovra indebitamento,
2. la comunicazione con cui l'OCC riferiva l'esito della votazione (voti favorevoli per € 16.763.784,63 pari al 78,47%, voti contrari per € 4.600.126,87 pari al 21,53%),
3. il verbale dell'udienza del 24/9/2015 all'esito della quale non emergevano elementi atti a far ritenere la commissione di atti fraudolenti,
4. l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano depositata dell'OCC il 13/10/2015,

ritenuta l'idoneità del piano ai sensi dell'art. 12 comma 2 L. 3/2012;
verificato che la procedura si è svolta regolarmente e la proposta di accordo è
stata approvata da oltre il 60% dei creditori;

p.q.m.

rigetta le opposizioni proposte da Banca Farmafactoring spa, Serenissima
Ristorazione spa, Banca Sistema spa, Servizi Italia spa,
compensa le spese del giudizio di opposizione,

omologa

l'accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Istituto
Costante Gris,

ordina

la pubblicazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 12 co 2 della L. 3/2012,
sui siti del Tribunale di Treviso e dell'IVG di Treviso e, per estratto per una
volta, sul quotidiano Il Gazzettino.

Treviso, 09/12/2015

Il Giudice

TRIBUNALE DI TREVISO

10 DIC. 2015

Depositato in cancelleria

IL CANCELLIERE
Pierina DADALI